

Dispositivi di Protezione Individuale e Testo Unico D.Lgs. 81/2008

M. Granchi, R. Bozzo

INTRODUZIONE

I Dispositivi di Protezione Individuale sono strumenti di lavoro necessari per la tutela della salute e sicurezza di un gran numero di lavoratori, impiegati in molteplici e differenti attività. La loro scelta e il loro corretto utilizzo rivestono quindi un ruolo molto importante nella gestione della sicurezza aziendale. In materia di salute e sicurezza sul lavoro è il Testo Unico D. Lgs. 81/2008 a dettare buone pratiche, linee guida e obblighi, anche in riferimento ai Dispositivi di Protezione Individuale. Nel presente articolo analizzeremo gli obblighi in capo al Datore di Lavoro e ai lavoratori in merito ai Dispositivi di Protezione Individuale e le indicazioni date dal Testo Unico in merito alla scelta del corretto dispositivo.

I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Il Testo Unico D. Lgs. 81/2008 fornisce, allo specifico Titolo III, la definizione di Dispositivo di Protezione Individuale, spesso indicato con l'acronimo DPI: *qualsiasi attrezzatura de-*

stinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

I DPI rivestono una parte fondamentale della gestione della sicurezza in quasi tutti gli ambienti lavorativi aziendali. Risulta però molto importante ricordare che il loro impiego deve essere l'ultima soluzione possibile per la gestione di un determinato rischio. Infatti, all'interno del Testo Unico, in molte delle sue parti, emerge come il Datore di Lavoro, e lo vedremo nello specifico quando ne analizzeremo gli obblighi propri, deve in ogni modo impegnarsi a mettere in atto misure tecniche e organizzative o predisporre misure di protezione collettive tali da poter fare a meno dell'impiego di un DPI per la gestione di uno specifico rischio. D'altronde è innegabile che l'impiego di un DPI riduca generalmente il comfort dell'operatore durante il lavoro; risulta però altrettanto innegabile che per alcune lavorazioni e per la protezione di particolari rischi i DPI sono assolutamente necessari e inevi-

tabili. Ma vediamo quanto esprime a riguardo il Testo Unico.

Tra le Misure Generali di Tutela, indicate all'Articolo 15, le quali indicano i principi fondamentali tramite i quali il Datore di Lavoro deve tutelare appunto la salute e sicurezza dei lavoratori, troviamo riportato: *“le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono: [...] la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; [...] la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti”*.

Continuando poi con lo specifico Articolo 75 - Obbligo di uso, dalla cui violazione risulta una sanzione di arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro per il Datore di Lavoro, si legge: *“I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro”*.

Il Testo Unico spinge, quindi, fortemente, con specifiche sanzioni, verso l'impiego di misure di protezione collettiva. Ad esempio, per una lavorazione svolta con agenti chimici nocivi per le vie respiratorie risulterà preferibile (e in alcuni casi obbligatorio) eseguire la lavorazione in un ambiente dotato di aspiratori adeguati o con un sistema di aspirazione dedicato (cappe o sistemi di aspirazione localizzati), piuttosto che obbligare i lavoratori ad indossare mascherine come DPI. L'obbligo di predisporre un dispositivo di protezione collettiva, in questo caso esemplificativo, dipenderà dalla nocività dell'agente chimico, dal numero di persone esposte al rischio, dalla frequenza dell'esposizione. Se, ad esempio, la lavorazione fosse giornaliera, l'uso di mascherine a discapito di un sistema di aspirazione non sarebbe giusti-

ficabile. Il Testo Unico fissa poi degli specifici obblighi per Datore di Lavoro, Preposto e Lavoratori, come vediamo nei seguenti paragrafi.

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE

Nello specifico articolo relativo agli obblighi in capo a Datore di Lavoro e Dirigente compaiono anche precise indicazioni. Il Datore di Lavoro, infatti, deve: "d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente; [...] f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di

uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione".

Questi due obblighi specifici sono sanzionati con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.200 a 6.000 euro.

Inoltre, i criteri di scelta e la valutazione dell'efficacia dei DPI sono parte integrante della Valutazione dei Rischi aziendali e quindi del Documento di Valutazione dei Rischi. All'Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi, viene imposto al Datore di Lavoro di comprendere nella Valutazione stessa: "b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione [...]; c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei

		RISCHI					RISCHI					RISCHI			RISCHI							
		FISICI					FISICI					FISICI			FISICI							
		MECCANICI					MECCANICI					TERMICI		RADIAZIONI			RUMORE		AEROSOL		LIQUIDI	
		Cadute dall'alto	Urti, colpi, impatti, compressioni	Punture, tagli, abrasioni	Vibrazioni	Scivolamenti, cadute a livello	Calore, fiamme	Freddo	ELETTRICI	Non ionizzanti	Ionizzanti	RUMORE		Polveri, fibre	Fumi	Nebbie	Impurità	Gas				
PARTE DEL CORPO	TESTA	Cranio																				
		Udito																				
		Occhi																				
		Vie respiratorie																				
		Volto																				
		Testa																				
	ARTO SUPERIORE	Mano																				
		Braccio (parti)																				
	ARTO INFERIORE	Piede																				
		Gamba (parti)																				
	VARIE	Pelle																				
		Tronco/addome																				
		Apparato gastro-intestinale																				
Corpo intero																						

D. Lgs. 81/2008, Allegato VIII

- quali sono i rischi dai quali i DPI proteggono l'operatore;
- quali sono le procedure aziendali da seguire per la consegna e il deposito dei DPI.

OBBLIGHI DEL PREPOSTO

Tra gli obblighi del preposto, nello specifico articolo, vi sono anche obblighi circa la sorveglianza in merito al corretto uso di DPI; il preposto infatti, nello svolgere il ruolo attivo nella gestione della sicurezza che il Testo Unico gli riconosce, è la figura maggiormente utile al Datore di Lavoro, non solo per verificare e segnalare un uso scorretto dei DPI ma soprattutto per evidenziare mancanze degli stessi DPI, DPI inadeguati o assenti per specifiche attività, DPI necessari per lo svolgimento di nuove o differenti lavorazioni, grazie alle conoscenze pratiche legate alle lavorazioni svolte.

I preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: "a) *sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro ob-*

blighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti; [...] f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta". Questi obblighi sono sanzionati con arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 400 a 1.200 euro.

OBBLIGHI DEI LAVORATORI

Anche i lavoratori hanno quindi precisi obblighi in merito all'impiego dei DPI. Ogni lavoratore deve: "c) *utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;*

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi [...]; f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo".

La violazione di questi obblighi è sanzionata con arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro. La modifica di un DPI risulta quindi una violazione sanzionata direttamente dall'ordinamento giuridico italiano.

SCELTA DEI DPI

Risulta complicato per il legislatore fornire uno schema logico tramite il quale correlare al tipo di lavorazione il giusto DPI e la giusta categoria protettiva da assegnare. Il D. Lgs. 81/2008 prova ad analizzare questa problematica in alcuni Allegati. Nell'Allegato VIII vengono fornite alcune indicazioni di carattere generale relative a protezioni particolari, di cui alcune sono riassunte nel seguente elenco puntato, e viene proposto uno schema indicativo per l'inventario dei rischi (riportato in Figura), con lo scopo di facilitare la scelta di uno o più dispositivi di protezione.

PROTEZIONE DEL CAPO

I lavoratori esposti a specifici pericoli di offesa al capo per caduta di materiali dall'alto o per contatti con elementi



Vademecum per gli specialisti
nella lotta
agli infestanti

1968

2010

43 anni di informazione...una qualificazione
crescente degli operatori

- **Bimestrale**
- **6 numeri all'anno e 1 numero Speciale**



MO.ED.CO. S.r.l.
Tel. 02 58316074 - 02 58315554 - 02 58316121
Fax 02 58322564 - E-mail: info@moedco.it
Internet: www.moedco.it

ELMETTO DI PROTEZIONE PER L'INDUSTRIA

Rischi da cui protegge

Rischi	Origine e forma dei rischi	Criteri di sicurezza e prestazionali per la scelta del dispositivo
Meccanici	Cadute di oggetti, urti	Capacità d'ammortizzare gli urti Resistenza alla perforazione Resistenza agli impatti
	Schiacciamento laterale	Resistenza laterale
Elettrici	Bassa tensione elettrica	Isolamento elettrico
Termici	Freddo, caldo	Mantenimento delle caratteristiche alle basse e alte temperature
	Spruzzi di metallo fuso	Resistenza agli spruzzi di metallo fuso
Ridotta visibilità	Percettibilità insufficiente	Colore luminescente/riflettente

Rischi derivanti dal dispositivo

Rischi	Origine e forma dei rischi	Criteri di sicurezza e prestazionali per la scelta del dispositivo
Disagio, interferenza con l'attività lavorativa	Comfort inadeguato	Progetto ergonomico: peso; intercapedine d'aria; adattamento alla testa; ventilazione
Infortuni e rischi per la salute	Scarsa compatibilità	Qualità dei materiali
	Carenza di igiene	Facilità di manutenzione
	Scarsa stabilità, perdita dell'elmetto	Adattamento dell'elmetto alla testa
	Contatto con le fiamme	Non infiammabilità e resistenza alla fiamma
Invecchiamento	Esposizione a fenomeni atmosferici, condizioni dell'ambiente, pulizia, utilizzo	Resistenza del dispositivo alle condizioni di utilizzo industriali Conservazione del dispositivo per la durata di utilizzo

Rischi derivanti dall'uso del dispositivo

Rischi	Origine e forma dei rischi	Criteri di sicurezza e prestazionali per la scelta del dispositivo
Protezione inadeguata	Errata scelta del dispositivo	Scelta del dispositivo in relazione al tipo, entità dei rischi e condizioni di lavoro: osservanza delle istruzioni fornite dal fabbricante Osservanza delle marcature del dispositivo (per es. livello di protezione, impieghi specifici) Scelta del dispositivo in relazione alle esigenze dell'utilizzatore
	Uso non corretto del dispositivo	Impiego appropriato del dispositivo con attenzione al rischio Osservanza delle istruzioni fornite dal fabbricante
	Dispositivo sporco, logoro o deteriorato	Mantenimento del dispositivo in buono stato; controlli regolari; sostituzione a tempo debito; osservanza delle istruzioni fornite dal fabbricante

comunque pericolosi devono essere provvisti di copricapo appropriato. Parimenti devono essere provvisti di adatti copricapo i lavoratori che devono permanere, senza altra protezione, sotto l'azione prolungata dei raggi del sole.

PROTEZIONE DEGLI OCCHI

I lavoratori esposti al pericolo di offesa agli occhi per proiezioni di schegge o di materiali roventi, caustici, corrosivi o comunque dannosi, devono essere muniti di occhiali, visiere o schermi appropriati.

PROTEZIONE DELLE MANI

Nelle lavorazioni che presentano specifici pericoli di punture, tagli, abrasioni, ustioni, causticazioni alle mani, i lavoratori devono essere forniti di guanti o altri appropriati mezzi di protezione.

PROTEZIONE DEI PIEDI

Per la protezione dei piedi nelle lavorazioni in cui esistono specifici pericoli di ustioni, di causticazione, di punture o di schiacciamento, i lavoratori devono essere provvisti di calzature resistenti ed adatte alla particolare natura del rischio. Tali calzature devono potersi sfilare rapidamente.

CINTURE DI SICUREZZA

I lavoratori che sono esposti a pericolo di caduta dall'alto o entro vani o che devono prestare la loro opera entro pozzi, ci-

sterne e simili in condizioni di pericolo, devono essere provvisti di adatta cintura di sicurezza.

MASCHERE RESPIRATORIE

I lavoratori esposti a specifici rischi di inalazioni pericolose di gas, polveri o fumi nocivi devono avere a disposizione maschere respiratorie o altri dispositivi idonei, da conservarsi in luogo adatto facilmente accessibile e noto ai lavoratori.

Sempre nell'Allegato VIII vengono poi forniti:

- degli elenchi indicativi e non esaustivi in merito ad attrezzature di protezione individuale separate per tipologia, attività e settori di attività per i quali può rendersi necessario mettere a disposizione attrezzature di protezione individuale;
- indicazioni non esaurienti per la valutazione dei dispositivi di protezione individuale, riportando per ogni tipo di DPI i rischi da cui il DPI protegge e i rischi che possono derivare dall'uso del DPI; un esempio in merito agli elmetti di protezione è riportato in Tabella a pagina 23.

LE CATEGORIE DI PROTEZIONE DEI DPI

I DPI scelti dal Datore di Lavoro devono essere conformi alle norme del Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 e dunque marcati CE.

Il Decreto Legislativo 475/92 fornisce i requisiti essenziali di sicurezza che i DPI devono avere per essere messi in commercio e suddivide i DPI in tre

categorie in funzione del livello di protezione da essi fornito e del tipo di rischio cui fanno fronte.

Appartengono alla prima categoria i DPI di progettazione semplice, destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità; deve inoltre presupporre che *"la persona che usa il DPI abbia la possibilità di valutarne l'efficacia e di percepire, prima di riceverne pregiudizio, la progressiva verifica di effetti lesivi"*.

Appartengono alla terza categoria i DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente (come ad esempio le imbracature per le cadute dall'alto).

Appartengono alla seconda categoria i DPI che non rientrano nelle altre due categorie. Il Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 inoltre detta le caratteristiche delle informazioni che il fabbricante di DPI deve obbligatoriamente rilasciare, fondamentali per effettuare la formazione del personale addetto che li deve utilizzare. La nota informativa deve almeno contenere ogni informazione utile concernente:

- le istruzioni di deposito, di impiego, di pulizia, di manutenzione, di revisione e di disinfezione;
- le prestazioni ottenute agli esami tecnici effettuati per verificare i livelli o le classi di protezione dei DPI;
- gli accessori utilizzabili con i DPI e le caratteristiche dei pezzi di ricambio appropriati;
- le classi di protezione adeguate a diversi livelli di ri-

schio e i corrispondenti limiti di utilizzazione;

- la data o il termine di scadenza dei DPI o di alcuni dei loro componenti.

CONCLUSIONI

Per la scelta e l'utilizzo corretto dei Dispositivi di Protezione Individuale è quindi utile seguire una serie di passaggi logici, per individuare in modo coerente il tipo di rischio e le protezioni necessarie per farvi fronte:

- valutare i rischi residui presenti sul luogo di lavoro dopo l'adozione delle indispensabili misure di protezione e prevenzione collettive;
- identificare il tipo di rischio (meccanico, fisico, chimico, biologico) e la parte del corpo che va ad interessare;
- valutare la scelta del modello di DPI in funzione delle caratteristiche proprie del dispositivo, indicate nell'apposita nota informativa, e verificare la corretta marcatura CE del DPI;
- elaborare una procedura per la consegna, l'impiego e la sostituzione di ogni singolo tipo di DPI;
- fornire all'utilizzatore una corretta e completa informazione, formazione e, nel caso, addestramento riguardo alle modalità di uso del DPI, con particolare riguardo circa le indicazioni fornite dal fabbricante;
- valutare nuovamente i rischi e l'efficacia dei DPI adottati ogni qual volta si introduce nel processo lavorativo una qualsiasi modifica.

Massimo Granchi,
Riccardo Bozzo
mtm consulting s.r.l.